



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 19 del Consiglio comunale

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IMIS). Approvazione riduzione aliquote ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e quinquies della L.P. 14/2014 e s.m.i., limitatamente al periodo d'imposta 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **quattro** del mese di **agosto**, alle ore 20.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Lorenzin Ivano - Sindaco
2. Agostini Aldo - Consigliere Comunale
3. Brusamolin Gabriele - Consigliere Comunale
4. Campestrin Miguel - Consigliere Comunale
5. Cappello Valentina - Consigliere Comunale
6. Fratton Imerio - Consigliere Comunale
7. Guerzoni Novello - Consigliere Comunale
8. Volani Alessio - Consigliere Comunale
9. Zorteo Paolo - Consigliere Comunale
10. Zuppel Francesca - Consigliere Comunale
11. Cappello Aldo - Consigliere Comunale
12. Marcon Diego - Consigliere Comunale
13. Mengon Silvano - Consigliere Comunale
14. Rovigo Sonia - Consigliere Comunale
15. Stevanin Paolo - Consigliere Comunale

| Assenti | |
|---------|----------|
| giust. | ingiust. |
| | |
| | |
| X | |
| X | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| X | |
| | |
| X | |

Assiste il Vicesegretario Comunale Signora Zanettin dott.ssa Amelia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lorenzin Ivano, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Volani Alessio e Rovigo Sonia.**

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IMIS). Approvazione riduzione aliquote ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e quinquies della L.P. 14/2014 e s.m.i., limitatamente al periodo d'imposta 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 4 di data 06.03.2018, sono state approvate le aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) per l'anno 2018 e seguenti, di seguito riepilogate:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA | DETRAZIONE D'IMPOSTA | DEDUZIONE D'IMPONIBILE |
|---|----------|----------------------|------------------------|
| Abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze | 0,00% | | |
| Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze | 0,35% | 326,49 | |
| Fabbricato abitativo e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti ed affini entro il primo grado, utilizzati come abitazione principale (art. 6 c. 4 Regolamento IM.I.S.) | 0,35% | | |
| Altri fabbricati ad uso abitativo | 0,895% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 | 0,55% | | |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale a 75.000,00 euro | 0,55% | | |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore a 75.000,00 euro | 0,79% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale a 50.000,00 euro | 0,55% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore a 50.000,00 euro | 0,79% | | |
| Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria" | 0,00% | | |
| Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale | 0,00% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9 | 0,79% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore a 25.000,00 euro | 0,00% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore a 25.000,00 euro | 0,1% | | 1.500,00 |

| | | | |
|---|--------|--|--|
| Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,895% | | |
|---|--------|--|--|

Premesso che:

- la normativa provinciale di riferimento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (L.P. 14/2014) è stata recentemente modificata dal Legislatore provinciale nell'ambito delle misure adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19. La L.P. 13.05.2020 n. 3 all'art. 21 ha infatti introdotto all'art. 8, comma 2, della L.P. 30.12.2014, n. 14 e s.m.i. le seguenti lettere:

e quater) per il solo periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero periodo d'imposta 2020, oppure dalla data prevista dal comune;

e quinquies) per il solo periodo d'imposta 2020 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993”;

- l'art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 stabilisce che gli enti locali possano adottare provvedimenti in materia tributaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora sia intervenuto il Legislatore statale o provinciale sulle materie di riferimento;

- il Comune di Castelnuovo ha approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 08.01.2020, il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, la nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio. Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, inizialmente fissato al 31 dicembre 2019, con successive proroghe è ad oggi fissato al 30.09.2020, come previsto dalla legge 17.07.2020 n. 77, pubblicata sul supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19.” Entro il medesimo termine vanno quindi adottati eventuali provvedimenti in materia tributaria per l'anno in corso;

- in data 13 luglio 2020 è stata sottoscritta la seconda integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, che prevede al punto 1 “misure in materia di entrate”:
L'art. 177 del Decreto Legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di sostenere il settore turistico, prevede che per l'anno 2020 non sia dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili destinati ad attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Al fine di sostenere anche in Provincia di Trento, al pari che nel resto d'Italia, il settore del turismo si concorda di proporre, in occasione della manovra di assestamento del bilancio

provinciale esercizio 2020, una norma che prevede che, per il solo periodo d'imposta 2020, l'IM.I.S sia dovuta nella misura del 50% per i fabbricati classificati nella categoria catastale D2 e per quelli, iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano, che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale, agriturismo, struttura ricettiva all'aperto, ostello per la gioventù, rifugio alpino ed escursionistico, affittacamere, casa e appartamento per vacanze, bed & breakfast, esercizio rurale, case per ferie e albergo diffuso, nel caso vi sia coincidenza tra soggetto passivo e gestore dell'attività in essi esercitata. In questo caso il contribuente provvede autonomamente, in fase di autoliquidazione, al calcolo dell'imposta da pagare, in deroga all'articolo 9 comma 5 della LP 14/2014.

Ad avvenuta approvazione della manovra di assestamento provinciale, si valuterà l'impatto di quanto sopra riportato su quanto deliberato dal Comune con il presente provvedimento;

- + alla luce di quanto disposto dal precitato art. 9 bis è tuttavia ancora possibile deliberare in ordine alle aliquote IMIS, sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal Legislatore provinciale con la L.P. 3/2020;
- + qualora l'Amministrazione intenda rivedere la politica tributaria in essere al fine di alleggerire la pressione tributaria nei confronti delle categorie commerciali e produttive che più hanno subito un pregiudizio economico a causa della crisi socio-economica conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, le alternative che si pongono sono quindi due:
 1. ridurre le aliquote IMIS per immobili locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenti di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese arti e professioni dal locatario, subordinando tale riduzione alla riduzione, da parte del locatore, del canone di locazione nei confronti del locatario, attraverso la stipula di apposita convenzione;
 2. intervenire riducendo le aliquote IMIS per le categorie di tipo non abitativo, anche in maniera differenziata per categoria catastale;
- + nella prima ipotesi, contemplata all'art. 8, comma 2 lett. e quater) della L.P. 14/2014 e s.m.i., si tratta di una riduzione di imposta che, da un lato esclude i soggetti passivi proprietari di immobili di carattere non abitativo i quali esercitino direttamente l'attività di impresa, arte o professione, in quanto riferita ai soli immobili locati, e dall'altra, si tratta di una manovra che solo potenzialmente raggiunge lo scopo di agevolare effettivamente le attività imprenditoriali, in quanto l'applicazione della riduzione di imposta viene rimessa alla volontà del soggetto passivo/locatore e condizionata al presupposto che il medesimo rinunci a quota del canone di locazione nei confronti del locatario, non essendo a priori scontato che effettivamente il locatore ne tragga un beneficio in quanto non è possibile definire preventivamente una diretta proporzione tra riduzione di imposta e riduzione del canone di locazione;
- + nella seconda ipotesi, contemplata all'art. 8, comma 2, lett. e quinquies) della L.P. 14/2014 e s.m.i., si tratta invece di una riduzione effettiva ed automatica di imposta che beneficia il soggetto passivo indipendentemente dal fatto che questo abbia o non abbia locato il proprio immobile ed indipendentemente dal fatto che questo sia effettivamente un soggetto che esercita l'attività imprenditoriale, l'arte o la professione;

Esaminate le due ipotesi, si ritiene preferibile un intervento di riduzione delle aliquote ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e quinquies) della L.P. 14/2014 e s.m.i., riferita alle seguenti categorie catastali, in base alla riduzione di seguito elencata:

| Categoria catastale | Descrizione fabbricato | Aliquota attuale | Aliquota ridotta |
|---------------------|------------------------|------------------|------------------|
| A10 | uffici e studi privati | 0,55% | 0,41% |
| C1 | negozi | 0,55% | 0,41% |
| C3 | laboratori | 0,55% | 0,41% |

| | | | |
|-------------------------|--|--------|-------|
| C4 | fabbricati e locali per esercizi sportivi | 0,895% | 0,41% |
| D1 con rendita < 75.000 | opifici | 0,55% | 0,41% |
| D1 con rendita > 75.000 | opifici | 0,79% | 0,59% |
| D2 | alberghi e pensioni | 0,55% | 0,41% |
| D3 | teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili | 0,79% | 0,59% |
| D4 | casa di cura e ospedali | 0,79% | 0,59% |
| D6 | fabbricati e locali per esercizi sportivi | 0,79% | 0,59% |
| D7 con rendita < 50.000 | fabbricati per attività industriali | 0,55% | 0,41% |
| D7 con rendita > 50.000 | fabbricati per attività industriali | 0,79% | 0,59% |
| D8 con rendita < 50.000 | fabbricati per attività commerciali | 0,55% | 0,41% |
| D8 con rendita > 50.000 | fabbricati per attività commerciali | 0,79% | 0,59% |

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla luce di quanto sopra illustrato;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla presente proposta di deliberazione:

- ✓ dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- ✓ dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Vista la L.P. 30.12.2014 n. 14 recante la disciplinata l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), così come recentemente modificata dall'art. 21 della L.P. 13.05.2020, n. 3;

Vista la L.P. 15.11.1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9 bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Ritenuto di modificare, limitatamente all'anno di imposta 2020, le aliquote IMIS, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e quinques) della L.P. 14/2014 e s.m.i., come di seguito indicato:

| Categoria catastale | Descrizione fabbricato | Aliquota attuale | Aliquota ridotta |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| A10 | uffici e studi privati | 0,55% | 0,41% |
| C1 | negozi | 0,55% | 0,41% |
| C3 | laboratori | 0,55% | 0,41% |
| C4 | fabbricati e locali per esercizi sportivi | 0,895% | 0,41% |
| D1 con rendita < 75.000 | opifici | 0,55% | 0,41% |
| D1 con rendita > 75.000 | opifici | 0,79% | 0,59% |
| D2 | alberghi e pensioni | 0,55% | 0,41% |
| D3 | teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili | 0,79% | 0,59% |
| D4 | casa di cura e ospedali | 0,79% | 0,59% |
| D6 | fabbricati e locali per esercizi sportivi | 0,79% | 0,59% |
| D7 con rendita < 50.000 | fabbricati per attività industriali | 0,55% | 0,41% |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------|
| D7 con rendita > 50.000 | fabbricati per attività industriali | 0,79% | 0,59% |
| D8 con rendita < 50.000 | fabbricati per attività commerciali | 0,55% | 0,41% |
| D8 con rendita > 50.000 | fabbricati per attività commerciali | 0,79% | 0,59% |

Ritenuto di confermare, per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, le aliquote già determinate con la precedente deliberazione consiliare n. 4 di data 06.03.2018;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'urgente applicazione delle aliquote introdotte;

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 12.11.2008 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0 espressi per alzata di mano, su n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di ridurre, per le motivazioni in premessa esposte, limitatamente all'anno di imposta 2020, le aliquote IMIS relative alle categorie catastali di seguito indicate:

| Categoria catastale | Descrizione fabbricato | Aliquota attuale | Aliquota ridotta |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| A10 | uffici e studi privati | 0,55% | 0,41% |
| C1 | negozi | 0,55% | 0,41% |
| C3 | laboratori | 0,55% | 0,41% |
| C4 | fabbricati e locali per esercizi sportivi | 0,895% | 0,41% |
| D1 con rendita < 75.000 | opifici | 0,55% | 0,41% |
| D1 con rendita > 75.000 | opifici | 0,79% | 0,59% |
| D2 | alberghi e pensioni | 0,55% | 0,41% |
| D3 | teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili | 0,79% | 0,59% |
| D4 | casa di cura e ospedali | 0,79% | 0,59% |
| D6 | fabbricati e locali per esercizi sportivi | 0,79% | 0,59% |
| D7 con rendita < 50.000 | fabbricati per attività industriali | 0,55% | 0,41% |
| D7 con rendita > 50.000 | fabbricati per attività industriali | 0,79% | 0,59% |
| D8 con rendita < 50.000 | fabbricati per attività commerciali | 0,55% | 0,41% |
| D8 con rendita > 50.000 | fabbricati per attività commerciali | 0,79% | 0,59% |

2. Di confermare per l'anno d'imposta 2020, per le tipologie di immobili diverse da quelle di cui al punto precedente, le aliquote, deduzioni e detrazioni di imposta già determinate con deliberazione consiliare n. 4 di data 06.03.2018.
3. Di dare atto che, alla luce di quanto stabilito ai punti precedenti, per l'anno d'imposta 2020, le aliquote, deduzioni e detrazioni di imposta sono le seguenti:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUTA | DETRAZIONE D'IMPOSTA | DEDUZIONE D'IMPONIBILE |
|--|---------|----------------------|------------------------|
| Abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze per le categorie catastali | 0,00% | | |

| | | | |
|---|--------|--------|----------|
| diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze | | | |
| Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze | 0,35% | 326,49 | |
| Fabbricato abitativo e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti ed affini entro il primo grado, utilizzati come abitazione principale (art. 6 c. 4 Regolamento IM.I.S.) | 0,35% | | |
| Altri fabbricati ad uso abitativo | 0,895% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3, C4 e D2 | 0,41% | | |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale a 75.000,00 euro | 0,41% | | |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore a 75.000,00 euro | 0,59% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale a 50.000,00 euro | 0,41% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore a 50.000,00 euro | 0,59% | | |
| Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria" | 0,00% | | |
| Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale | 0,00% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4 e D6 | 0,59% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D9 | 0,79% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore a 25.000,00 euro | 0,00% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore a 25.000,00 euro | 0,1% | | 1.500,00 |
| Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,895% | | |

4. Di rinviare a successiva deliberazione consiliare da adottare entro il 31.12.2020 la conseguente variazione delle previsioni di bilancio, tenuto conto della stimata riduzione del gettito IMIS di 65.470,57 euro, determinata dalla revisione delle aliquote di cui al punto 1) del presente dispositivo.
5. Di dare atto che l'importo relativo al minor gettito stimato di cui al punto 4) del presente dispositivo verrà coperto in parte con il fondo statale funzioni fondamentali art. 106 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) e in parte con la quota libera dell'avanzo di amministrazione.
6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni

dalla data di esecutività del presente provvedimento, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta si rimanda alle norme di legge ed al regolamento comunale attualmente in vigore.
8. Di dichiarare, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 11 consiglieri presenti e votanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di consentire l'urgente applicazione delle aliquote introdotte.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Lorenzin Ivano

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanettin dott.ssa Amelia

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi**, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

Addì 06/08/2020

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanettin dott.ssa Amelia

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Zanettin dott.ssa Amelia